

## Norme & Tributi

# Prima casa, la pertinenza aumenta il bonus riacquisto

### RISPOSTE A INTERPELLO

Tax credit non utilizzabile per le imposte derivanti dall'atto separato

L'agevolazione va portata in riduzione dell'Irpef o in compensazione

Angelo Busani

Aumenta l'ammontare del credito d'imposta che si origina in caso di riacquisto della prima casa se, dopo aver riacquisito la prima casa, si acquista, con un atto separato, anche una pertinenza dell'abitazione (la cantina, il solaio, l'autorimessa). Tuttavia, tale aumento non può essere portato in diminuzione delle imposte (di registro, ipotecaria e catastale) dovute per l'atto di acquisto di tale

pertinenza, ma solo in diminuzione dell'Irpef dovuta dal contribuente oppure in compensazione (in base al Dlgs 241/1997). È quanto afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 44/2021 del 18 gennaio. Il credito d'imposta (articolo 7 della legge 448/1998) compete quando, entro un anno dalla alienazione di un'abitazione comprata con l'agevolazione prima casa, il contribuente acquista un'altra abitazione avvalendosi della medesima agevolazione. L'ammontare del credito d'imposta è pari:

- all'importo dell'imposta di registro o dell'Iva pagate quando venne acquistata la casa poi alienata, se inferiore all'importo dell'imposta di registro o dell'Iva da pagarsi per il nuovo acquisto;
- all'importo dell'imposta di registro o dell'Iva da pagarsi per il nuovo acquisto, se inferiore all'importo dell'imposta di registro o dell'Iva pagate quando venne acquistata la casa

poi alienata; l'eccedenza, in sostanza, si "perde".

Ad esempio, se si è pagato euro 800 di imposta di registro quando si è comprato la prima volta e per il secondo acquisto si pagano 900 euro di imposta di registro, il credito è di 800 euro; se, invece per il secondo acquisto si pagano 600 euro di imposta di registro, il credito è di 600 euro.

Nel caso oggetto dell'interpello che ha dato luogo alla risposta a interpello 44/2021, è successo (utilizzando i numeri dell'esempio appena fatto) che nel secondo acquisto il contribuente aveva maturato il credito di 600 euro; ma poi aveva corrisposto altra imposta di registro, per 100 euro, nell'acquisto dell'autorimessa. Il quesito era dunque se, essendoci "capienza" fino a 800 euro (importo dell'imposta del primo acquisto), anche i 100 euro corrisposti per imposta di registro relativa all'acquisto dell'autorimessa potevano essere considerati quale ulteriore credito d'imposta.

L'Agenzia ha dunque risposto affermativamente, ma precisando che questi 100 euro di ulteriore credito d'imposta potevano essere "spesi" non diminuendo le imposte dovute per registrare il rogito d'acquisto dell'autorimessa, ma portandoli in diminuzione dell'Irpef dovuta dal contribuente nel medesimo o nel successivo periodo d'imposta oppure compensandoli con somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

La ragione di questa restrizione è che la norma sul credito d'imposta consente la spendita di tale credito dalle imposte dovute per l'atto di riacquisto solo quando tale credito viene utilizzato "per intero". In questo caso invece c'è la spendita solo di una parte del credito, quello rinveniente dall'acquisto dell'autorimessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Farmaci non rimborsabili con ricetta sul Pc

### NOVITÀ IN FARMACIA

Possono emettere la prescrizione online solo medici convenzionati

Marcello Tarabusi  
Giovanni Trombetta

Dematerializzate anche le ricette «bianche» per i farmaci prescritti da medici convenzionati ma non rimborsati dal Ssn. Durante la pandemia si può trasmettere alla farmacia il numero della ricetta via e-mail, Sms o telefono; a regime la gestione avverrà tramite portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) o fascicolo sanitario elettronico (Fse).

Con decreto Mef del 30 dicembre 2020, già validato dal Garante Privacy, viene esteso alle «ricette bianche» dei medici convenzionati Ssn il regime già in vigore per le prescrizioni a carico del Ssn, per le quali la vecchia «ricetta rossa» è già da tempo dematerializzata.

La novità interessa, ad esempio, i medicinali che, seppure a carico del cittadino, possono essere prescritti solo da centri ospedalieri o medici specialisti.

Il procedimento di emissione utilizzato è il medesimo piattaforma del Sistema TS già in uso per la ricetta Ssn: il prescrittore convenzionato con il Ssn accederà tramite il Sistema di accoglienza regionale (Sar) o, se la regione non ha il Sar, via Sistema di accoglienza centrale (Sac). In alternativa potrà utilizzare direttamente l'accesso in modalità web services del suo software gestionale, se compatibile con il Sistema TS.

Sin qui l'aspetto informatico per il medico, relativamente semplice: ma come fa il cittadino a consegnare la e-ricetta al farmacista?

A regime l'assistito accederà, con credenziali Spid o Cns, ad una apposita area del portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) per consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche ed i relativi promemoria dematerializzati; col medesimo sistema il cittadino indicherà presso quale farmacia vuole ritirare il farmaco. Chi non possiede Spid o Cns potrà accedere in via semplificata con numero di ricetta, codice fiscale e scadenza della tessera sanitaria, ma in tal caso solo per gestire il promemoria abbinato a quella ricetta.

Il sistema notificherà alla farmacia la scelta dell'assistito; se i farmaci sono disponibili la farmacia accetta la richiesta e segna a sistema la «presa in carico» della e-ricetta. Il Sac notifica immediatamente l'avenuta presa in carico al cittadino, che può quindi ritirare il medicinale in farmacia.

In alternativa, è sempre possibile scaricare il promemoria dal proprio Fse.

Regole che tuttavia funzioneranno a regime; inizialmente è previsto che il medico stampi un promemoria cartaceo e lo consegni al paziente; tuttavia l'ordinanza della Protezione civile numero 651/2020, viste le misure di confinamento e distanziamento sociale, ha semplificato l'iter consentendo che il medico invii il promemoria via e-mail o Pec, o comunichi il numero della e-ricetta per telefono, Sms o altro sistema di messaggistica.

Chi ha ricevuto la e-ricetta con tali modalità può a sua volta inoltrarne gli estremi alla farmacia con gli stessi canali: se non si dispone del promemoria, bastano numero ricetta e codice fiscale abbinato.

Per le persone più fragili restano in vigore i servizi telefonici dedicati del ministero della Salute e delle Regioni, se attivati.

La farmacia contattata via canali semplificati deve accedere al sistema, anche tramite i servizi web del proprio gestionale, e segnalare la «presa in carico» della ricetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Contributo edicole, invio delle domande dal 21 gennaio

### DECRETO RISTORI

Per chiedere i mille euro c'è tempo fino al 28 febbraio Semplificati i requisiti

Paolo Stella Monfredini

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato che dal 21 gennaio 2021 alle ore 10 e fino al 28 febbraio 2021, sarà attiva la procedura informatica per la presentazione delle domande per il nuovo «bonus edicolanti».

Il contributo, previsto dall'articolo 6-ter del Dl 137/2020, è stato introdotto in sede di conversione dalla legge 18 febbraio 2020, n. 176.

Il nuovo bonus, rivolto agli esercenti di punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è caratterizzato da due novità rispetto al contributo concesso agli stessi soggetti nell'anno 2020 (articolo 189 del Dl 34/2020): la prima è relativa ai requisiti, che sono stati semplificati, risultando ora necessario unicamente che il richiedente non sia titolare di un reddito da lavoro dipendente; la seconda riguarda la misura del contributo, che è stata elevata fino a un massimo di 1.000 euro.

Il bonus è riconosciuto, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, nell'importo fino a mille, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il bonus pertanto è limitato ai soli punti di vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste

di cui all'articolo 2 del Dlgs 170/2001 (che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici). Sono quindi esclusi i punti di vendita non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal Dlgs 170/2001, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

Sono requisiti di ammissione al beneficio:

a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione Ateco 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone; b) non essere titolare di redditi da lavoro dipendente.

Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, secondo le modalità indicate dal Dpcm 3 agosto 2020. La procedura per richiedere il contributo è identica a quella effettuata per il bonus relativo all'anno 2020, e prevede la presentazione dell'istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria esclusivamente in via telematica, attraverso il portale [www.impresaunionegiornali.gov.it](http://www.impresaunionegiornali.gov.it). Attraverso la medesima procedura informatica è possibile redigere, sottoscrivere e inviare la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Nello stesso modo sono comunicati gli estremi del conto corrente, su cui sarà effettuato l'accredito del contributo. Il secondo comma dell'articolo 5 del Dpcm 3 agosto 2020 prevede che il bonus non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Regime speciale al distaccato di rientro

### LAVORATORI ALL'ESTERO

La tassazione impatriati spetta solo se la nuova attività non è in continuità

Marco Magrini

Il lavoratore dipendente distaccato all'estero che rientra in Italia può beneficiare del regime speciale di tassazione per gli impatriati (articolo 16 Dlgs 147/15) a condizione che la nuova attività lavorativa in Italia non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa presso il datore

di lavoro e sempre sussistendo tutti gli altri requisiti stabiliti dalla norma. L'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 42 del 18 gennaio 2021 conferma la linea interpretativa della circolare 33/E/20, paragrafo 7.1 più aperta della precedente risoluzione 76/E/18, ma sempre distante dalla norma di riferimento che non pare prevedere questi presupposti. Le indicazioni richiedono la verifica rigorosa di alcune specifiche condizioni che spetterà al soggetto interessato riscontrare in concreto con particolare riferimento al presupposto di continuità del rapporto di lavoro.

L'interpretazione afferma che

non spetta il beneficio fiscale nell'ipotesi di rientro dal distacco in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro precedente alla permanenza all'estero. Spetta invece l'agevolazione fiscale all'impatriato se la sua attività lavorativa da svolgere in Italia può essere considerata effettivamente nuova, sussistendo un nuovo contratto di lavoro diverso da quello precedente in essere al periodo di distacco all'estero anche se il datore di lavoro è lo stesso. Il contratto deve però prevedere un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, ma sia la novità del ruolo, sia la novità del contratto potreb-

bero non bastare ad escludere radicalmente la presunzione di continuità. La prestazione, il termine, la retribuzione, devono essere oggettivamente riconducibili ad un nuovo rapporto in un quadro di obbligazioni nuove ed autonome rispetto al precedente ante espatrio con mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.

La circolare 33/E esemplifica anche le condizioni in cui si presume l'esistenza della continuità che impedisce l'accesso al beneficio per l'impatriato.

**ntplus fisco.ilssole24ore.com**

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Assistente online per gli esportatori

### IMPORT-EXPORT

Access2Markets permette di interagire con agenti doganali e spedizionieri

Massimiliano Di Pace

Con il nuovo anno è operativa la piattaforma Ue Access2Markets ([trade.ec.europa.eu/access2markets/it/content](http://trade.ec.europa.eu/access2markets/it/content)), che contiene le informazioni per esportare e importare qualsiasi merce a/d qualsiasi paese extracomunitario.

Grazie a questa piattaforma le imprese esportatrici italiane potranno gestire meglio le operazioni di export e import, e potranno interagire con spedizionieri e agenti doganali per le formalità legate al passaggio doganale dei prodotti in Italia e all'estero.

Entrati nella home page, le informazioni più interessanti si trovano su «My Trade Assistant». Qui bisogna inserire il HS (Harmonised System) Code del prodotto che si intende esportare (o importare). Normalmente le aziende esportatrici lo conoscono, ma la lista è visualizzabile in questa sezione della piattaforma.

Bisogna poi indicare il paese dell'esportatore e quello extracomunitario di destinazione delle merci; cliccando su «cerca» compare un menu dove selezionare la tipologia di prodotto. Poi si apre una pagina con le seguenti informazioni: a) la tariffa, ossia il dazio (va considerato quello Mfn, Most Favoured Nation) applicabile ai paesi Wto, quando non è indicata la sigla Eu; b) le procedure e le formalità doganali del paese di destinazione dell'export (cliccando su «procedure e formalità», e poi su «sintesi»), tra cui gli accordi internazionali a cui lo Stato estero aderisce, le nazioni con le quali c'è un accordo preferenziale, le regole per il valore doganale, le disposizioni per le varie categorie di prodotti, le norme per le confezioni e le etichette; c) la lista dei documenti necessari per il passaggio doganale (selezionando «generali»); d) le eventuali autorizzazioni (come nel caso dell'utilizzo di pelli di animali), e l'autorità competente (puntando il mouse su «specifico»); e) gli eventuali ostacoli commerciali e a che punto si è per la sua soluzione; f) l'Iva locale (cliccando su «imposte»); g) i flussi commerciali tra paese esportatore e quello di destinazione (selezionando «statistiche»), con dati riferiti anche all'insieme dell'Ue, che consentono di valutare le potenzialità e i trend del mercato.

La piattaforma contiene anche le guide operative per esportare ed importare merci e servizi. Per visualizzarle occorre cliccare, dalla home, le sezioni «Merci» e «Servizi», per selezionare poi «prepararsi al commercio di beni (o di servizi)».

Dalla pagina iniziale si accede anche alla lista dei paesi extracomunitari che hanno un accordo commerciale con l'Ue; a questo scopo bisogna selezionare la sezione «Mercati», e quindi «Mercati non Ue». Infine, vale la pena dare un'occhiata alla «Casella degli strumenti», dove si trovano faq, glossario e tutorial.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### SUL SITO DEL SOLE



IL FOCUS ONLINE DEL SOLE 24 ORE

In vendita al prezzo di 3,59 euro sul sito del Sole 24 Ore e negli store digitali il focus «Brexiteo con deal, istruzioni per l'uso», la guida all'uscita del Regno Unito dalla Ue per cittadini, professionisti e imprese aggiornata con l'accordo di fine anno.

Il Sole  
**24 ORE**

Musici e interpreti di questo libro ti accompagneranno nella lettura con le musiche suggerite da Carla Moreni. Accedi alla playlist entrando nella tua app Spotify e inquadrando lo Spotify Code qui sotto.

**Carla Moreni**  
**MUSICA A SPECCHIO**  
*Maestri raccontati dai Maestri*

Frescobaldi	Cera
Bach	Schiff
Mozart	Muti
Paganini	Acardo
Schubert	Mehta
Chopin	Pollini
Wagner	Domingo
Verdi	Abbado
Puccini	Pappano
Mahler	Gatti

Con le illustrazioni di Guido Scacabottolo

**Il Sole 24 ORE** domenica

**DATE IL LA ALLA VOSTRA CURIOSITÀ MUSICALE.**

Dieci grandi interpreti del nostro tempo ci parlano ciascuno di un singolo compositore, da Bach a Puccini, da Mozart a Verdi, svelando i diversi aspetti di ognuno e insieme raccontando attraverso di essi il loro personalissimo approccio con la musica. Un libro orchestrato meravigliosamente dove il passato si rispecchia nel presente, da scoprire pagina dopo pagina come la più bella delle partiture.

**IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\***

Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

In vendita su [Shopping24](http://Shopping24.it) offerte.ilssole24ore.com/musicaaspechio

© RIPRODUZIONE RISERVATA